



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 - Registro Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 738-783 DELLA L. 160/2019 PER L'ANNO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Si specifica che, date le dimensioni della sala consiliare, la seduta si è svolta a porte chiuse in assenza di pubblico a causa dell'emergenza COVID-19, al fine di poter garantire il rispetto della distanza minima di sicurezza a tutti i consiglieri presenti.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Assente
1. TAPPA Massimo	X		
2. BRANDA Erica			X
3. MARINI Manuel	X		
4. MAZZEGA Maurizio			X
5. RIZZO Federico	X		
6. ROBA Vanda	X		
7. VIAZZO Francesco	X		
8. VIAZZO Gabriele	X		
9. VENDEMIATI Guido	X		
10. DELPRATO Barbara			X
11. PERA Stefano	X		
TOTALE	8	0	3

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **BAGNASCO Paola Piera**

Il Sig. **TAPPA Massimo** - **Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 738-783 DELLA L. 160/2019 PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'Ass. VIAZZO Francesco il quale comunica l'aumento dell'aliquota IMU per le seconde case portata al 1,03 % ed illustra le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione all'aumento, tra cui l'appalto del servizio di sgombero neve che negli anni 2021 e 2022 subirà un aumento del costo; l'aumento potrebbe incidere di circa 35,00 – 40,00 € annui;

PRESO ATTO che alle ore 18:20 entra il Consigliere Sig.ra DELPRATO Barbara e che, pertanto, i Consiglieri presenti ora sono 9, anziché 8;

SENTITO il Consigliere VENDEMIATI il quale sottolinea come l'Amministrazione abbia scelto il momento peggiore per aumentare le aliquote, vista la critica situazione economico sociale che il Paese sta vivendo;

VISTA la L. 27/12/2019 n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020) che, all'art. 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che istituisce la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

DATO ATTO che l'art. 1 della L. 160/2019 dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. n. 147/2013, i commi da 1 a 12-ter e 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 nonché l'art. 8 (ad eccezione del comma 1) e art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011; dispone altresì che sono abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla L. 160/2019;

PRESO ATTO che il comma 776, dell'art. 1 della L. n. 160/2019 dispone che, per tutto quanto non previsto dagli artt. da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 30/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 1, comma 740 della L. 160/2019, il quale stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili; il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della medesima legge, non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATI, in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della L. n. 160/2019:

- il comma 744 che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivate dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- il comma 748 che stabilisce che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzaramento;
- il comma 749 stabilisce che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si

verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.r. n. 616/1977;

- il comma 750 stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.Lgs. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 stabilisce che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- il comma 752 stabilisce che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.;
- il comma 753 stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754 stabilisce che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 758 della L. n. 160/2019, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Piana Crixia in quanto rientrante tra i comuni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977 n. 984, essendo ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 759 della L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la L. n. 810/1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200/2012;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 747 della L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO l'art. 1, comma 760 della L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, che l'imposta, determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della medesima legge, è ridotta al 75%;

VISTO l'art. 53, comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO D.M. 13/12/2019 (Pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/03/2020, ulteriormente differito al 30/04/2020 con D.M. 28/02/2020 (Pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28/02/2020);

VISTA la deliberazione C.C. n. 6 del 27/03/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed è stata rilevata l'unificazione delle aliquote relative all'IMU e alla TASI vigenti nell'anno 2019, con riserva di procedere eventualmente alla determinazione delle nuove aliquote IMU e del relativo Regolamento disciplinante la materia entro il termine del 30 Giugno 2020;

VISTO l'art. 1, comma 779 della L. 160/2019, che testualmente recita:

"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

VISTO l'art. 138 del D.L. 34/2020 che abroga il comma 779 dell'art. 1 della L. 27/12/2019 n. 160 al fine di allineare i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020;

PRESO ATTO che l'art. 107, comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020 n. 27, differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31/07/2020;

VISTO l'art. 106, comma 3 – bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77, che ha ulteriormente differito in termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30/09/2020;

PRESO ATTO che:

- il comma 756 della L. n. 160/2019, prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il comma 757 della L. n. 160/2019, prevede che, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF prot. 4897 del 18/02/2020 ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione delle potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 755 della L. n. 160/2019, testualmente recita:

"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento";

RITENUTO pertanto di determinare, per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), come di seguito specificate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A5, A6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	0,6%
Detrazione d'imposta riconosciuta a favore delle U.I. adibite ad	

abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	€.=200,00=
Per immobili diversi dall'abitazione principale	1,03%
Aree fabbricabili	1,03%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994	AZZERATA
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D	0,86% di cui: • 0,76% a favore Stato • 0,10% a favore Comune
Terreni agricoli	ESENTI

DATO ATTO che:

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 1,03%, è ridotta al 75%;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 6) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, è assimilata all'abitazione principale;

ACCERTATO che l'art. 177 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77 ha disposto che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, NON è dovuta la prima rata dell'IMU di cui all'art. 1, commi da 738-783 della L. n. 160/2019, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

CHE in considerazione dell'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, l'Amministrazione comunale pur non differendo la scadenza ordinaria dell'acconto IMU, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020, dispone la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamenti dell'acconto IMU effettuati entro il 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che a norma del comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, a decorrere dall'anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.u.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Demografico-Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 6 voti favorevoli, n° 3 voti contrari (i Consiglieri: VENDEMIATI, PERA e DELPRATO), e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI APPROVARE, per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), come di seguito specificate:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A5, A6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	0,6%
Detrazione d'imposta riconosciuta a favore delle U.I. adibite ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	€ =200,00=
Per immobili diversi dall'abitazione principale	1,03%
Aree fabbricabili	1,03%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994	AZZERATA
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D	0,86% di cui: <ul style="list-style-type: none">• 0,76% a favore Stato• 0,10 a favore Comune
Terreni agricoli	ESENTI

DI DARE ATTO che:

- per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 1,03%, è ridotta al 75%;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 6) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, è assimilata all'abitazione principale;

DI DARE ATTO altresì che l'art. 177 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77 ha disposto che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, NON è dovuta la prima rata dell'IMU di cui all'art. 1, commi da 738-783 della L. n. 160/2019, relativa a:

- c) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli

affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

DI PRENDERE ATTO *che, in considerazione dell'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, l'Amministrazione comunale pur non differendo la scadenza ordinaria dell'acconto IMU, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020, disponela non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamenti dell'acconto IMU effettuati entro il 30 settembre 2020;*

DI TRASMETTERE *a norma del comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, in via telematica copia della presente deliberazione e del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, al fine dell'inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;*

DI DARE ATTO *che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.*

COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 30/07/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 738-783 DELLA L. 160/2019 PER L'ANNO 2020.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, li 22/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BRIANO Stefania)



PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, li 24/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MAZZO Rag. Francesco)




Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo TAPPA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero 155 il giorno 08/08/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, li 08/08/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO



La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno